

CORDAR SPA BIELLA SERVIZI

DELIBERA 311/2019/R/IDR E SS.MM.II. ARERA – REMSI REGOLAZIONE DELLA MOROSITA' NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

rev. 11-01-2024

Gentile Utente,

a partire da gennaio 2020 **in caso di mancato pagamento** della bolletta sarà emesso un **avviso bonario** (raccomandata A.R./PEC dal 16/06/2020); la costituzione in mora avverrà decorsi almeno 25 giorni solari dalla data di scadenza, a meno che entro 10 giorni solari dalla scadenza si proceda con una richiesta di rateizzazione oppure si inoltri un reclamo scritto (senza risposta motivata), per richiesta di ricostruzione consumi anomali a causa di malfunzionamento del contatore, o per rifatturazione di importi anomali maggiori a 50 euro, o per fatturazioni di importi relativi a consumi oltre 2 anni per i quali non risulta maturata la prescrizione.

I recapiti per comunicare con il gestore sono:
CORDAR S.p.A. Biella Servizi – C.F., P.IVA 01866890021 – Tel. 800628828 – Fax +39 015 3580009 – Email servizioclienti@cordarbiella.it - PEC segreteria@pec.cordarbiella.it - Sportello e Indirizzo Piazza Martiri della Libertà, 13 13900 Biella BI (dal LUN al VEN orario continuato dalle ore 08:15 alle ore 16:15).

É possibile comunicare che la bolletta contestata è stata pagata entro la scadenza, comunicando gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stata richiesta al gestore la rateizzazione del pagamento.

Con la **costituzione in mora**, decorsi almeno 40 giorni solari dal ricevimento del sollecito bonario, in caso di mancato pagamento il gestore procede con la limitazione, sospensione, disattivazione del servizio, in base alla tipologia di utente.

Anche dopo la costituzione in mora è confermata la possibilità di richiedere la rateizzazione o inoltrare un reclamo.

Nel caso di utenze beneficiarie del **bonus sociale**, questo sarà compensato in bolletta con l'importo costituito in mora.

In caso di mancato pagamento, dopo aver ricevuto la costituzione in mora e decorsi almeno 40 giorni solari dal ricevimento del sollecito bonario:

nel caso di UTENTI FINALI NON DISALIMENTABILI: BENEFICIARI DEL BONUS SOCIALE IDRICO – USI PUBBLICI

il gestore può procedere con la limitazione della fornitura **garantendo il minimo vitale** di 50 litri abitante giorno;

il gestore non limiterà le utenze pubbliche che svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

nel caso di UTENTI DOMESTICI RESIDENTI DISALIMENTABILI

il gestore procede con la **limitazione** della fornitura garantendo il minimo vitale 50 litri abitante giorno;

a) in caso di insoluto minore o uguale a 3 volte il corrispettivo annuo precedente a tariffa agevolata, trascorsi 25 giorni solari dalla limitazione, in assenza di pagamento, se la morosità è maggiore al corrispettivo annuo fascia agevolata relativo all'anno precedente, il gestore procede con la **sospensione**, senza rimuovere il misuratore e non chiude il contratto;

b) in caso di insoluto maggiore a 3 volte il corrispettivo annuo precedente a tariffa agevolata, trascorsi ulteriori 20 giorni solari dalla limitazione, in assenza del pagamento, il gestore procederà alla **sospensione** immediata della fornitura, e all'addebito dei costi per la limitazione, salvo il caso in cui nei 18 mesi precedenti l'utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora.

La **disattivazione** sarà fatta solo in caso di manomissione dei sigilli o limitatori di flusso da parte dell'utente, oppure in caso di morosità oltre 24 mesi dalla costituzione in mora.

nel caso di UTENTI DOMESTICI NON RESIDENTI E ALTRI USI

il gestore procede con la **disattivazione** della fornitura, rimozione del misuratore e chiusura del contratto.

nel caso di UTENZE CONDOMINIALI

il gestore in assenza di pagamento, o in presenza di un pagamento parziale di importo inferiore alla metà dell'insoluto, procederà con l'immediata **limitazione/sospensione/disattivazione** della fornitura. Per evitare la limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura il saldo totale dell'insoluto deve essere versato entro 6 mesi a far data dell'avvenuto pagamento parziale.

Il tardivo pagamento oltre la scadenza comporterà l'applicazione (ove applicabili):

- degli interessi di mora – tasso BCE + 3,5%
- dei costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario e dell'eventuale comunicazione di costituzione in mora;
- degli interessi di dilazione (tasso BCE) e delle spese di istruttoria (euro 15 + iva 22%), in caso di richiesta piano di rateizzazione;
- del costo della limitazione – sospensione - disattivazione per le utenze disalimentabili;
- del costo per la riattivazione del servizio per le utenze disalimentabili, (euro 100 + iva 22% salvo ulteriori lavori in base all'allegato A parte integrante e sostanziale del contratto vedi sezione modulistica acquadotto sul sito www.cordar.it).

La **riattivazione** avverrà entro 2 giorni feriali dal momento del pagamento della morosità. Le richieste di riattivazione oltre le ore 18 sono considerate fatte nel giorno successivo.

L'attestazione di pagamento può essere inoltrata ai canali sopra riportati, può essere rilasciata autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, il gestore può richiedere originale del pagamento effettuato.

L'art. 10 dell'Allegato A della Delibera 311/2019/R/idr e ss.mm.ii., prevede:

“10.1 Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30):

- a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;*
- b) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 7.5;*
- c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;*
- d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale ha provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 6.*

10.2 Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

- a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;*
- b) l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 5;*
- c) [soppresso];*
- d) non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento di cui al precedente Articolo 3.”*